



**Banca Popolare
Valconca**

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela

8d - Garanzie ricevute – Cessione del Credito “pro solvendo”

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni
Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e-mail: info@bancavalconca.it / Sito internet: www.bancavalconca.it

Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del 01.09.1993.

CHE COS’È LA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLVENDO

La cessione di credito pro solvendo a scopo di garanzia è il contratto con il quale in soggetto (cedente) trasferisce pro solvendo alla Banca (cessionaria) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) a maggiore garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto finanziato. Il debitore ceduto, venuto a conoscenza della cessione e purché non abbia a suo tempo pattuito l’incapacità del credito ceduto, è tenuto a rispondere non più verso il proprio creditore originario (e cioè verso il cedente) bensì verso la Banca (cessionario), con il diritto della Banca stessa di imputare le somme così incassate al debito del Cliente, restituendo la parte residua al cedente.

La cessione, essendo a scopo di garanzia, non esclude l’obbligo del soggetto affidato di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento. Poiché la cessione ha esclusivamente una funzione di garanzia, l’integrale adempimento dei suoi obblighi da parte del Cliente consente al cedente di riacquistare la titolarità del credito precedentemente ceduto.

Nel caso di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, è necessario che la cessione sia perfezionata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia notificata all’amministrazione interessata, fermo restando che sarà comunque priva di effetti qualora, trat-

tandosi di crediti nascenti da contratti in corso, il debitore ceduto non vi aderisca. Dovrà altresì essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai fini della trascrizione nella competente conservatoria, la cessione di canoni relativi a contratti di locazione aventi per oggetto beni immobili, laddove si tratti di canoni a scadere per un periodo superiore a tre anni.

La cessione può avere ad oggetto anche i “crediti futuri” e, in questo caso, è valida purché – al momento in cui viene conclusa la relativa convenzione – esista già il rapporto dal quale nasceranno i crediti oggetto di cessione, in modo tale che detti crediti siano determinati, o almeno determinabili al momento della stipula della cessione; in tal caso, la cessione di crediti futuri produce i suoi effetti solo quando i crediti verranno ad esistenza. Da cui i crediti nasceranno per effetto della cessione, il credito è trasferito alla Banca con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Normalmente, la garanzia in questione è data a fronte di finanziamenti concessi dalla Banca o, qualora la Banca garantisca l’adempimento di un’obbligazione del Cliente nei confronti di terzi, a garanzia del suo diritto di regresso nei confronti del Cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla Banca.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- l’inesistenza del credito ceduto (ad es. perché il contratto da cui deriva il credito è successivamente dichiarato nullo o annullato);
- rischio di insolvenza del debitore del credito ceduto: in tal caso, la Banca, nel caso in cui l’obbligazione assunta dal Cliente non sia onorata, si rivarrà sullo stesso Cliente per il recupero di quanto dovuto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese notarili (ove richieste): a carico del Cliente nella misura reclamata dal Notaio.

Oneri fiscali:

- 1) laddove la cessione di credito assista un finanziamento di durata superiore a 18 mesi e 1 giorno stipulato in Italia, si può scegliere tra le seguenti tassazioni:
 - Imposta sostitutiva di cui all’art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo, oppure pari al 2% per acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa);
 - Regime ordinario:
 - Imposta di registro (€ 200,00, sdo in caso d’uso e non alla stipula della cessione);
 - Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa).
- 2) laddove la cessione di credito assista qualsiasi altra operazione diversa dal punto 1, gravano sul Cliente e sull’eventuale Concedente i seguenti oneri fiscali:
 - Imposta di registro (solo in caso d’uso e non alla stipula della cessione):
 - € 200,00 per soggetti Iva,
 - 0,50% del valore di garanzia, se il Cedente non è soggetto Iva
 - Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa).

RECESSO

La cessione di credito pro solvendo rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all’esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il

Cliente e verso gli altri eventuali coobbligati. Inoltre, detta cessione di credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.

RECLAMI

I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: direzione@bancavalconca.it;
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): direzionepec@bancavalconca.com;
4. Fax: 0541/987654. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell'intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).

LEGENDA

Cessione di credito pro solvendo	La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto). Con la clausola "pro solvendo" il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e, pertanto, solo subordinatamente alla riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene liberato.
Cessionario	Indica l'acquirente dei crediti, ossia la Banca Popolare Valconca
Crediti futuri	Crediti sorti a fronte di un titolo certo, ma non ancora liquidi ed esigibili.
Insolvenza	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte